



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 76/12[^] DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI P. RASO E G. ARRUZZOLO,

RECANTE:

“Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici”

RELATORE: GIOVANNI ARRUZZOLO

Il Dirigente
F.to Dina CRISTIANI

Il Presidente
F.to Luciana DE FRANCESCO

Relazione Illustrativa

Articolo 1 – (Modifiche alla legge regionale n. 42/2017)

Con la norma in questione si intende fissare la data del 31 dicembre 2022 per la conclusione della procedura di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica, non ancora chiusa atteso che non sono stati definiti i rapporti di dare/avere nei confronti della Regione relativamente a progetti di attività assegnati e finanziati dalla stessa Regione. Con la medesima norma si prevede, inoltre, che la Giunta individui un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso, al fine di garantire l'invarianza di spesa della norma medesima.

Articolo 2 – (Modifiche alla legge regionale n. 13/1979)

La norma modifica l'articolo 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 13/79 prevedendo in maniera specifica la partecipazione alla Consulta regionale della cooperazione, di un rappresentante per ogni organizzazione regionale facente parte del Movimento Cooperativo operante in Calabria ed aderente alle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute, in luogo della precedente generica previsione della partecipazione di quattro rappresentanti delle medesime Associazioni. Si prevede, inoltre, l'abrogazione del comma 6 dello stesso articolo 3, che prevede il riconoscimento di un rimborso spese ai componenti dell'organismo.

Articolo 3 – (Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici)

La tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") è un tributo che grava annualmente su autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia in funzione della loro potenza effettiva. Le competenze in materia di tasse automobilistiche, per effetto dell'art. 17, comma 10, della legge n. 449/1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", sono state devolute alle Regioni e alle Province autonome e, in attuazione della suddetta disposizione, è stato successivamente approvato il D.M. n. 418/1998. Ciascuna Regione e Provincia autonoma disciplina in modo differenziato la riscossione della tassa automobilistica che si presenta disorganica nelle varie aree del Paese, generando talvolta una disparità fiscale, a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria. Un esempio di quanto sopra è costituito dal trattamento fiscale dei veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni dall'anno di fabbricazione la cui disciplina fiscale è estremamente variegata. L'attuale situazione del parco circolante nazionale, che nel nostro Paese è uno dei più anziani nel panorama dell'Unione Europea, fa emergere che oggi sono concessi ingiustificati benefici fiscali a favore di autovetture che nella quasi totalità dei casi non possono essere considerate di interesse storico e collezionistico, bensì soltanto vecchie e quindi inquinanti e peraltro prive di moderni e adeguati sistemi di sicurezza per la circolazione stradale. La normativa attualmente in vigore, quindi, non tutela i veicoli effettivamente storici, favorendo al contrario la circolazione di veicoli vecchi,

Proposta di legge n. 76/12^A di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Raso e G. Arruzzolo, recante:
“Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici” - Relatore: Giovanni Arruzzolo

pericolosi e altamente inquinanti e, ad oggi, i registri che possono rilasciare il certificato di rilevanza storica (CRS), sono soltanto quelli elencati al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della Strada. La proposta emendativa intende intraprendere un percorso di contenimento degli abusi e facilitare la liberalizzazione del settore riducendo gli oneri a carico di chi effettivamente tutela un patrimonio culturale e tecnologico del mondo motoristico. Infatti, gli enti e le associazioni indicati nella norma potranno certificare la storicità soltanto nei confronti di quei veicoli che oltre ad essere conservati nel loro stato originario, effettivamente presentano una rilevanza storica e collezionistica per essere stati inclusi nella lista di salvaguardia predisposta dal registro ACI Storico. ACI Storico, infatti, è l'associazione che per specifica delega dell'Automobile Club d'Italia (Ente pubblico non economico senza finalità di lucro) attua le finalità statutarie dell'Ente in materia di motorismo storico-collezionistico. Il Registro adotta criteri di selezione assai rigorosi ed è dotato di una predeterminata lista di salvaguardia nella quale sono elencati i modelli di effettivo interesse storico e collezionistico.

Data la grande quantità di auto circolanti in Italia con un'anzianità minima di 20 anni dalla costruzione, con la proposta emendativa si vuole quindi circoscrivere l'area del potenziale interesse storico, sulla base di criteri oggettivi e conoscibili da parte di tutti gli appassionati. In sostanza il regolamento di funzionamento della lista di salvaguardia del Registro ACI Storico prevede infatti la verifica tecnica dei veicoli aspiranti all'iscrizione, escludendo così quei veicoli che, per mancata manutenzione o degrado, non rispettano i requisiti di storicità richiesti. L'analisi tecnica del singolo veicolo, come l'uso estremamente moderato del veicolo, non finalizzato ad esigenze di mobilità quotidiana, un'adeguata e costante attività di manutenzione e conservazione, costituiscono ulteriori indici per l'individuazione dei veicoli di reale interesse e valore storico, che si può presumere vengano conservati per reali finalità di collezionismo e di tutela del patrimonio motoristico storico. Nell'ottica di semplificare le procedure per il riconoscimento della predetta esenzione non sarà più necessario procedere all'annotazione sulla carta di circolazione del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'art. 60, comma 4 del Cds. In tal modo si garantisce nei confronti di quei veicoli effettivamente storici la più ampia tutela, l'abbattimento degli oneri economici in abbinamento alla concreta semplificazione del procedimento di esenzione. Applicando i criteri di storicità previsti dalla lista di salvaguardia di ACI Storico e dal relativo regolamento, soltanto il 20% circa dei veicoli circolanti compresi nella fascia tra i venti e i trenta anni potranno beneficiare della esenzione dal pagamento, che viene fissata in misura pari al 50% del dovuto. La suddetta iniziativa, quindi, non comporta oneri a carico della Regione ma al contrario un recupero del mancato gettito, dovuto all'attuale ed indiscriminata esenzione di cui beneficiano oggi i veicoli di tale fascia, di circa il 60% ed introduce aspetti di semplificazione in quanto sostiene fattivamente le attuali politiche di transizione ecologica su cui il Paese è impegnato anche con le misure contenute nel PNRR, stimolando un ricambio del parco auto a beneficio della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale dell'automobile.

Articolo 4 – (Adesione Società Consortile a Responsabilità Limitata)

L'Università della Calabria ha presentato il Programma di Ricerca e Innovazione denominato "Tech4You – Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement", a valere sull' Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Direttoriale 30 dicembre 2021, n. 3277) , ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Decreto Direttoriale 20 ottobre 2022, n. 703).

Al fine di realizzare il suddetto progetto, è stata già costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata, composta da tutte le parti coinvolte nell'attuazione del programma in questione. Con la presente proposta di legge la Regione viene autorizzata ad aderire alla costituenda SCARL, mediante la sottoscrizione dell'aumento di capitale per l'importo di euro 20.000,00.

Alle spese derivanti dalla suddetta disposizione si farà fronte con le risorse che saranno allocate alla Missione 14 – Programma 03, a seguito di riduzione dello stanziamento di competenza della Missione 20.03 del bilancio di previsione 2022-2024.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 5 – (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

La modifica tende a prevedere che una delle unità di personale assegnate all'Ufficio di Gabinetto possa anche essere individuata tra estranei alla P.A., restando invariato il numero complessivo dei componenti dell'ufficio medesimo, senza aggravio di spesa a carico dell'Ente.

Articolo 6 – (Sviluppo del trasporto intermodale)

Nell'ambito di una politica volta allo sviluppo del territorio e delle potenzialità connesse al sistema portuale è indispensabile portare ad efficienza il sistema di trasporto integrato delle merci, mediante la promozione, attraverso Fincalabra Spa, della costituzione di consorzi o società, a prevalente partecipazione pubblica.

Nell'ambito di tali iniziative occorre prevedere anche misure per garantire il minore impatto sull'ambiente, anche attraverso la concessione di contributi per incentivare i servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale.

Proposta di legge n. 76/12[^] di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Raso e G. Arruzzolo, recante:
“Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici” - Relatore: Giovanni Arruzzolo

La concessione di tali contributi è prevista nell’ambito del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.

L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione delle finalità di cui al presente articolo, saranno esplicitate in apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea.

Articolo 7 – (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36)

Si tratta di una modifica della norma in materia di rimborso spese ai soggetti nefropatici, tendente ad eliminare il riferimento ai “controlli”, affinché la stessa si applichi solo ai trattamenti dialitici, come da impegni istituzionalmente assunti dal Presidente.

Articolo 8 – (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

Reca modifiche atte a introdurre una figura professionale nell’ambito della struttura speciale dell’Ufficio di Gabinetto, prevedendo pure la possibilità che detta figura venga sdoppiata, a parità di spesa.

Articolo 9 – (Norma Finanziaria)

Reca la norma finanziaria.

Articolo 10 – (Entrata in vigore)

Il presente articolo disciplina l’entrata in vigore della legge

Proposta di legge n. 76/12^A di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Raso e G. Arruzzolo, recante:
 “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici” - Relatore: Giovanni Arruzzolo

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge ad eccezione degli articoli 4, 6 e 8 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici”.

Titolo:

Tab. 1 – Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Articolo 1	Termine liquidazione Calabria Etica			0,00
Articolo2	Modifica composizione consulta regionale cooperazione			0,00
Articolo 3	Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici			0,00
Articolo4	Adesione Società Consortile a Responsabilità Limitata	I	A	20.000,00
Articolo 5	Modifiche alla legge regionale 7/1996			0,00
Articolo 6	Sviluppo del trasporto intermodale			15.000.000,00
Articolo 7	Modifiche alla legge regionale n. 36/1986			0,00
Articolo 8	Modifiche alla legge regionale 8/1996			16.737,00 (II semestre anno 2022) 33.474,00 (annuale)
Articolo 9	Norma finanziaria			
Articolo 10	Entrata in vigore			0,00

Testo licenziato dalla I Commissione nella seduta del 1° luglio 2022.

La II Commissione Bilancio, nella seduta del 4 luglio 2022, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari.

- TESTO DA SOTTOPORRE A DRAFTING -

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall’articolo 4 della presente legge sono stati stimati in euro 20.000,00 per l’annualità 2022. Tale importo si rende necessario per la sottoscrizione dell’aumento di capitale della Società consortile istituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato “*Tech4Uou – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement*”. Gli oneri finanziari derivanti dall’articolo 6 della presente legge sono stati stimati in complessivi euro 15.000.000,00 per le annualità 2022, 2023 e 2024 e ad essi si fa fronte con le risorse del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese. Tale importo si rende necessario per la concessione di contributi per l’incentivazione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all’interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale. Per gli oneri derivanti dall’articolo 8, che comporta la possibilità di nomina di una ulteriore unità di personale, ovvero di due a parità di costo, estranea alla pubblica amministrazione, nell’ambito della struttura speciale denominata “Ufficio di Gabinetto”, la quantificazione per il secondo semestre dell’anno 2022 è pari a euro 16.737,00. La quantificazione annuale, invece, è pari a euro 33.474,00 per ogni anno successivo al 2022, per complessivi 83.685,00 euro.

Tab. 2 - Copertura finanziaria

n. Missione/Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
U.20.03	-20.000,00 €	0	0	-20.000,00 €
U.14.03	20.000,00 €	0	0	20.000,00 €
del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	15.000.000,00 €
U.01.01 *	16.737,00 €	33.474,00 €	33.474,00 €	83.685,00 €
Totale	5.016.737,00 €	5.033.474,00	5.033.474,00	15.083.685,00 €

* si evidenzia che gli oneri di cui all’articolo 8 trovano copertura alla Missione 01, Programma 01 del bilancio regionale, che trova il suo riflesso nella Missione 01 – Programma 01 -Titolo 01 – Macroaggregato 103 - Cap. U42270 – PdC 1.03.02.12.003.

Proposta di legge recante: "Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 36/1986, n. 8/1996, e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici".

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2017, n. 42)

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali), la parola "maggio" è sostituita dalla seguente "dicembre".
2. Dopo la parola "2022." sono inserite le seguenti "A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso."

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13)

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 (Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione), è così modificato:
 - a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) un rappresentante per ogni Organizzazione regionale facente parte del Movimento cooperativo operante in Calabria ed aderente alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;"
 - b) Il comma 6 è abrogato.

Art. 3

(Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali inseriti nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico)

1. I veicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione, ma non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno medesimo e che risultano iscritti nel Registro ACI Storico, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS, nonché in quelli degli enti e associazioni di cui al comma 4, dell'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica in misura pari al 50 per cento. Salvo prova contraria, l'anno di fabbricazione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero.

Proposta di legge n. 76/12^A di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Raso e G. Arruzzolo, recante:
“Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici” - Relatore: Giovanni Arruzzolo

2. L'esenzione parziale dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico di cui al comma 1 è concessa ai veicoli preservati nel loro stato originario ed il cui modello risulta incluso nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico e relativo regolamento, con esclusione di tutti gli altri veicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni. Per beneficiare della esenzione gli interessati presentano apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'iscrizione nei registri di cui al comma 1, nonché l'associazione ai registri o enti del soggetto obbligato al pagamento.

3. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, al fine di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente produce la documentazione comprovante il proprio diritto al beneficio.”

Art. 4

(Adesione Società Consortile a Responsabilità Limitata)

1. La Regione aderisce alla Società Consortile a Responsabilità Limitata costituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato “Tech4Uou – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement” mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, nel limite di spesa di 20.000,00 euro per l'anno 2022.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, è aggiunto il seguente periodo “Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione.”

Art. 6

(Sviluppo del trasporto intermodale)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle azioni previste nel Piano regionale dei trasporti e favorire maggiore efficienza e produttività al sistema di trasporto integrato delle merci, avuto riguardo tra l'altro al sistema portuale regionale, la Regione promuove attraverso Fincalabra Spa la costituzione di consorzi o società, a prevalente partecipazione pubblica.

2. La Regione nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, al fine di garantire un minore impatto sull'ambiente, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione.

4. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, saranno esplicitate in apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea.

Proposta di legge n. 76/12^A di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Raso e G. Arruzzolo, recante:
“Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici” - Relatore: Giovanni Arruzzolo

5. Fincalabra S.p.a. è autorizzata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati complessivamente in euro 50.000,00 per gli anni 2022, 2023 e 2024 con risorse proprie. Tali risorse saranno destinate alle spese di costituzione e di impianto tenuto conto che il funzionamento della fase di avvio sarà garantito anche mediante l'utilizzo di risorse umane, materiali e immateriali già nella disponibilità di Fincalabra S.p.a., senza ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio della stessa e senza oneri a carico del bilancio regionale.

6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, acquisiti gli esiti della notifica preventiva da richiedere ai Servizi della Commissione Europea, si provvederà con le risorse del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36, le parole “e controlli” sono soppresse.

Art. 8

(Modifica alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “e” è sostituita dalla seguente: “,”;

b) dopo la parola “regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché da unità di personale scelta tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio regionale, in luogo dell'unità esterna, può nominare due unità di personale esterne; in tal caso, a ciascuno è corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il collaboratore esperto”.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, e 7 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 4, quantificati nel limite massimo di euro 20.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 – Programma 03 (U.14.03), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione 20 – Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge, determinati in complessivi euro 15.000.000,00 per le annualità 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse del PSC Calabria Tematismo 07 Trasporti e Mobilità e Tematismo 03 Competitività Imprese.

Proposta di legge n. 76/12[^] di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Raso e G. Arruzzolo, recante:
"Interventi normativi sulle leggi regionali n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 38/1986 e misure in materia di trasporto e circolazione veicoli storici" - Relatore: Giovanni Arruzzolo

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 determinati in euro 16.737,00 per l'anno 2022 e in euro 33.474,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con le risorse disponibili nella Missione 1 - Programma 1 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.